

## **Agente e Rappresentante di commercio**

### **Descrizione**

Con il contratto di agenzia, l'**agente** assume, stabilmente e verso retribuzione, l'incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.).

L'agente opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio tanto che, di regola, egli stesso è un imprenditore commerciale.

L'agente assume il nome di **rappresentante di commercio** quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto (preponente) a favore del quale presta la propria opera.

L'agente e il rappresentante di commercio svolgono le loro funzioni stabilmente e in un ambito territoriale determinato distinguendosi, così, dalla figura del procacciatore d'affari occasionale.

### **Incompatibilità**

L'agente e/o il rappresentante non può svolgere contemporaneamente alla propria attività un'altra attività per la quale è necessaria l'iscrizione al ruolo dei mediatori, inoltre non può essere iscritto al ruolo dei mediatori e non può svolgere un'attività alle dipendenze di persone, associazioni od enti pubblici e privati.

### **Differenza tra agente e agente-rappresentante di commercio**

*Agente di commercio:* promuove la conclusione di contratti per nome e per conto del soggetto mandante a favore del quale presta la propria opera. Non ha il potere di concludere il contratto che ha promosso e per il quale ha messo in contatto le parti.

*Agente-rappresentante di commercio:* promuove la conclusione di contratti per nome e per conto del soggetto mandante a favore del quale presta la propria opera. A differenza dell'agente, l'agente-rappresentante di commercio ha il potere di concludere il contratto che ha promosso in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera e che rappresenta nei rapporti con la controparte.

### **Differenza tra agente/agente-rappresentante di commercio e procacciatore d'affari**

*Agente e agente-rappresentante di commercio:* svolgono la loro attività stabilmente e in un ambito territoriale determinato (indicato nel contratto d'agenzia).

*Procacciatore d'affari:* svolge la sua attività per il mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (obbligo di esclusività, zone territoriali determinate...) che invece caratterizzano i rapporti tra agente/agente-rappresentante di commercio e mandante.

### **Requisiti per l'esercizio dell'attività di Agente e Rappresentante di Commercio**

Per poter esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio la persona fisica o il legale/i rappresentante/i della società devono possedere i seguenti requisiti:

#### ***Requisiti personali (TUTTI)***

- avere compiuto 18 anni
- risiedere - o aver eletto domicilio se cittadini italiani o di uno dei paesi dell'Unione Europea - in provincia di Nuoro; se società avere la sede legale in provincia di Nuoro.

### **Requisiti morali (TUTTI)**

- godere dell'esercizio dei diritti civili
- non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni
- non essere stati dichiarati interdetti o inabilitati.

### **Requisiti professionali (almeno UNO)**

**1. avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o il diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche.**

NOTA: *Se l'attività di agente o rappresentante di commercio è esercitata da una società, i requisiti per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della società stessa.*

Il legale rappresentante di una società agente può essere dipendente della società stessa (Circ. Min. 2124/C del 22.05.1970). Le variazioni dei legali rappresentanti vanno comunicate per l'aggiornamento del Ruolo.

**2. avere frequentato con esito positivo uno specifico corso di formazione professionale istituito o riconosciuto dalla Regione**

**3. avere prestato la propria opera per almeno due anni** negli ultimi cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda come:

- titolare o legale rappresentante di un'impresa che ha svolto attività di vendita
- dipendente con qualifica di viaggiatore o piazzista
- dipendente di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
- dipendente di una società del settore finanziario, creditizio, fiduciario
- collaboratore familiare con mansioni di organizzazione delle vendite.

**Attenzione!** nel caso si tratti di attività di:

- *procacciatore d'affari (art. 2222 c.c.) con iscrizione al Registro Imprese*

- contratto di lavoro a progetto (art. 61-69 D.lgs. 276/03)

tali attività generalmente non sono considerate abilitanti.

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "ARC". Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "REQUISITI".

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità precedenti.

L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

L'ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell'interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato "C" del DM 26 ottobre 2011

## **Verifica dinamica della permanenza dei requisiti**

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

## **Diritto di stabilimento**

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

## **Libera prestazione di servizi**

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

Le disposizioni del DM 26 ottobre 2011 che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

## **Adempimenti**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello "ARC", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. L'impresa presenta le dichiarazioni contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

## **Modulistica**

- Mod. ARC e allegati presenti nel D.M. 26 ottobre 2011 (Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge n. 204/1985)

## **Per informazioni:**

**Comune di Lodè - SUAP** – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

- Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

- Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627
- Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)
- Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

**Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Nuoro** via Papandrea 8 08100 Nuoro

- **Orari :** Dal dal Luned al Venerd dalle 9,00 alle 12,00; Luned e Marted anche dalle 15,30 alle 17,00
- **Telefoni:** 0784 242532 0784 242531 0784 242536
- **Fax :** 0784 30142
- **Email :** [segreteria.generale@nu.camcom.it](mailto:segreteria.generale@nu.camcom.it), [mariacristina.cossu@nu.camcom.it](mailto:mariacristina.cossu@nu.camcom.it),  
[valeria.manni@nu.camcom.it](mailto:valeria.manni@nu.camcom.it), [chiara.scaglione@nu.camcom.it](mailto:chiara.scaglione@nu.camcom.it)
- **PEC :** [cciaa@nu.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it)  
<http://www.nu.camcom.it>

### **Normativa di riferimento**

- [L. n. 204 del 03.05.1985](#) Disciplina dell'attività di agente e rappresentante del commercio.pdf
- Art. 74 del [Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#). (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
- [D.M. 26 ottobre 2011](#) (Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge n. 204/1985)